

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Accesso di Federazione sindacale (ai dati sulle dotazioni informatiche di una scuola)

(Roma, 11 febbraio 2014)

FATTO

La Federazione sindacale ..., riferisce di aver presentato in data 28 novembre 2013 istanza di accesso a tutta la documentazione inerente l'impiego dei registri scolastici on line con specifico riferimento alla documentazione concernente l'allestimento della rete informatica, l'acquisto degli hardware e dei software, dei tablet in dotazione all'Istituto resistente ed alla corrispondenza intercorsa al riguardo con gli altri uffici scolastici.

Parte resistente con nota del 30 dicembre 2013 negava l'accesso, assumendo che la richiesta non era adeguatamente motivata e comunque non riferibile ad un interesse proprio della Federazione ricorrente.

Contro tale diniego la Federazione sindacale ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Federazione sindacale ... la Commissione osserva quanto segue.

In termini generali si rileva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, la legittimazione prospettata dalla ricorrente organizzazione appare sussistente in ragione della strumentalità tra documenti domandati e tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti il sindacato, che costituisce *condicio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Accesso di organizzazione sindacale (tutela della riservatezza dei propri rappresentanti)

(Roma, 18 marzo 2014)

FATTO

Il vice ispettore ..., legale rappresentante della OS ricorrente, il 30.12.2013 ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento di nomina dei responsabili dei trattamenti dei dati sensibili presso l'ufficio personale e l'ufficio amministrativo contabile della Questura resistente, contenente gli obblighi e le regole da adottare al fine di garantire la sicurezza di ogni trattamento dei dati;
2. tutti i provvedimenti con i quali i responsabili dei singoli trattamenti hanno designato gli incaricati nell'ambito di ciascun ufficio.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari al fine di tutelare la riservatezza dei dipendenti e della OS ricorrente, anche con riferimento ad una nota del 19 dicembre 2013 inviata da parte resistente.

Chiarisce, infatti, il nel presente gravame che l'appartenenza sindacale di un dipendente alla O.S. ricorrente è stata resa nota ad altro dipendente in servizio presso l'ufficio di gabinetto. Pertanto, il legale rappresentante della OS, il 28 novembre 2014, ha presentato una precedente istanza di accesso a tutti i documenti riferiti agli obblighi di cui all'art. 33 e seguenti del c.d. Codice sulla privacy, con riguardo all'ufficio del personale ed all'ufficio amministrativo e contabile della Questura resistente.

L'amministrazione resistente, con la citata nota del 19 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in ordine all'attuazione della normativa in tema di tutela dei dati personali presso la propria struttura.

A fronte dell'inerzia serbata dalla predetta Questura, cui è conseguito il perfezionarsi di una fattispecie di silenzio – diniego, il ricorrente ha dunque presentato ricorso a questa Commissione.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

La Questura resistente ha inviato una memoria riferita, tuttavia, all'istanza del 28 novembre 2013 e non a quella del 30 dicembre 2013 oggetto del presente gravame.

DIRITTO

Si ricorda che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso in esame, poiché il sindacato ricorrente intende tutelare la riservatezza dell'associazione e dei propri iscritti è legittimato ad accedere ai chiesti documenti.

Inoltre, qualora le informazioni sui propri iscritti fossero state trasmesse all'amministrazione dalla stessa OS ricorrente, quest'ultima sarebbe titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Accesso a: elenco contenente i nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto

(Roma, 9 aprile 2014)

FATTO

Il sig., nella qualità di legale rappresentante dell'O.S. ... riferisce di aver presentato in data 2 febbraio u.s. richiesta di accesso alla seguente documentazione: 1) Elenco contenente i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno 2012/2013; 2) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni o accordi di programma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni; 3) verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse d'istituto.

L'associazione esponente ha motivato la richiesta di accesso specificando di voler verificare il pagamento per prestazioni retribuite con il fondo d'istituto per conto di un iscritto all'organizzazione sindacale.

In data 22 febbraio l'Istituto resistente ha negato l'accesso, significando al riguardo che l'O.S. non sarebbe titolare di interesse qualificato all'accesso, avendolo richiesto in nome e per conto di un non meglio individuato iscritto; quanto poi alla verifica delle risorse di Istituto di cui alla contrattazione collettiva integrativa, parte resistente ritiene di non ostendere la chiesta documentazione in quanto l'O.S. odierna ricorrente non è fornita di rappresentatività.

Contro tale diniego l'O.S. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla O.S. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto al primo profilo del diniego impugnato, relativo alla genericità della richiesta per non avere l'O.S. ricorrente indicato le generalità del proprio iscritto a tutela del quale ha avanzato richiesta di accesso, si formulano le seguenti riflessioni.

In termini generali le organizzazioni sindacali possono esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia per la tutela di interessi riferibili direttamente al sindacato in quanto tale che per la tutela di posizioni giuridiche dei propri iscritti. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco (in tal senso, di recente, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511, per il quale: *“Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione”*).

Pertanto, pur non essendo stato specificato il nominativo del soggetto iscritto nel cui interesse la ricorrente ha presentato a suo tempo la denegata richiesta di accesso, ciò non osta al rilascio del chiesto documento.

Con riferimento poi all'opposta carenza di rappresentatività sindacale in merito alla contrattazione di istituto, si rileva che essa si colloca su un piano differente rispetto a quello, oggi in esame, dell'accesso alla documentazione che ne è scaturita per la quale, ad avviso della scrivente Commissione, il sindacato ricorrente è titolare di posizione qualificata all'accesso.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

Accesso ai documenti del procedimento inerente la valutazione dei lavoratori in base all'accordo "FUS" (fondo unico di sede)

(Roma, 17 giugno 2014)

FATTO

I sig.ri, in qualità di RSU dell'amministrazione resistente, hanno chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento inerente la valutazione dei lavoratori in base all'accordo FUS(fondo unico di sede) per l'anno 2012. L'amministrazione resistente, ha negato l'accesso affermando che gli istanti non sono passibili di un pregiudizio derivante dal provvedimento di distribuzione del FUS (fondo unico di sede) e, pertanto, non sono qualificabili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione richiama, poi, l'art. 13 dell'accordo FUS del 2012 il quale prevede che i dati relativi alle corresponsioni in materia di FUA/FUS possono essere forniti evidenziando in modo disaggregato il numero dei dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

DIRITTO

La Commissione preso atto che l'ipotesi di accordo FUS del 2012 è stato sottoscritto in via definitiva e che detto accordo prevede, all'art. 13, che i dati relativi alle corresponsioni in materia di FUA/FUS possono essere forniti, evidenziando in modo disaggregato il numero dei dipendenti per ciascun coefficiente assegnato e considerato, altresì, che l'OS. ricorrente ha partecipato solo al subprocedimento di determinazione del coefficiente di presenza in servizio del personale, respinge il ricorso.

ESITO

Respinto.

*Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi*

Accesso di organizzazione sindacale agli atti di individuazione e di nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata
(Roma, 8 luglio 2014)

FATTO

Il signor ..., nella qualità di segretario provinciale di Cosenza del Sindacato ..., in data 6 maggio 2014, chiedeva di poter accedere agli atti di individuazione e nomina della delegazione di parte pubblica legittimata a partecipare alle trattative per la contrattazione decentrata.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, nella suindicata qualità, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- la cui competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 deve essere riconosciuta, al fine di assicurare l'esperibilità di un rimedio giustiziale, non essendo stato istituito il difensore civico presso la Regione Calabria - lo ritiene meritevole di accoglimento, in considerazione dell'interesse qualificato e differenziato, ex art. 22, comma 1, lettera b), dell'organizzazione ricorrente, di natura sindacale, ad accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Accesso di Organizzazione Sindacale (atti relativi a lavoro straordinario)

(Roma, 11 settembre 2014)

FATTO

L'Ispettore Superiore S.U.P.S.... in servizio presso la sottosezione della Polizia stradale di ..., il 19 febbraio 2014 in proprio e in qualità di segretario provinciale del Sindacato ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti inerenti il personale alle dipendenze della citata sottosezione di Polizia stradale:

1. ordini di servizio per il periodo dal 1.12.2013 al 31.01.2014;
2. fogli di firma rilevatori della presenza per il medesimo periodo;
3. atti autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario emergente effettuato;
4. tabulati mensili dello straordinario emergente e programmato per il periodo di cui al punto n. 1.

Motiva il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, di essere portatore di un malcontento diffuso tra i lavoratori circa i criteri e le modalità regolanti l'autorizzazione al lavoro emergente ed alla equa distribuzione dei carichi di lavoro.

In proprio, il ricorrente afferma di volere acquisire i chiesti documenti al fine di far valere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. E', infatti, solo attraverso l'ostensione dei documenti sullo straordinario emergente effettuato dal personale della sottosezione di Grottaminarda che il ricorrente afferma di potere verificare la sussistenza di eventuali disparità di trattamento.

L'amministrazione resistente con provvedimenti del 12 giugno 2014, con riferimento alle relazioni sullo straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, ha concesso la visione limitatamente agli atti riguardanti l'unico dipendente in servizio presso lo stesso ufficio (segreteria e servizi) del ricorrente ed a tutti gli atti in ordine ai quali tale dipendente non ha formulato espresso diniego, senza chiarire i motivi alla base di tale limitazione.

Relativamente all'istanza presentata dal ricorrente in qualità di rappresentante sindacale, l'amministrazione resistente ha concesso la visione ad una parte dei chiesti documenti; infatti, con riferimento alle relazioni di straordinario emergente ed ai tabulati di liquidazione presentati in Questura, l'amministrazione ha concesso la visione del solo dato cumulativo suddiviso per ruoli, senza specificare le motivazioni alla base di tale limitazione.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Avverso i provvedimenti del 12 luglio di accesso parziale esercitato mediante la sola visione dei chiesti documenti il sig. ha adito la scrivente Commissione l'8 luglio 2014.

DIRITTO

La Commissione ricorda che è unanime la giurisprudenza nell'affermare che, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento (e ciò non nel caso di specie), la disciplina dell'accesso (art 25 co. 1 legge n241/90) prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta. Pertanto, è illegittima la concessione della sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità.

Passando all'esame della sussistenza in capo al delegato sindacale ricorrente di un interesse qualificato, si ricorda che lo straordinario programmato è disciplinato dall'art. 16 dell'Accordo nazionale quadro vigente.

La disposizione citata prevede che i titolari degli uffici programmano turni di lavoro straordinario in relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio. Tali turni di lavoro straordinario sono stabiliti "con cadenza trimestrale dal titolare dell'ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle OO. SS. firmatarie dell'Accordo". Tra l'altro, l'informazione preventiva deve contenere: le finalità perseguite, il trimestre relativo alla programmazione, gli uffici interessati, il personale che vi ha aderito, la programmazione dei turni di lavoro. L'informazione contiene, inoltre il dato numerico complessivo effettuato a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente.

La norma in esame prosegue chiarendo i criteri di cui tenere conto nella predisposizione della programmazione; tra gli altri si segnala quello secondo il quale " il personale deve essere individuato su base volontaria e secondo criteri di rotazione", (art.16, comma 3, lett.a).

Si rammenta, poi, che è *ius receptum* in giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) il principio secondo cui sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TRGA Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09).

Nel caso di specie il delegato sindacale ricorrente intende verificare l'applicazione del criterio rotativo previsto nel citato Accordo nazionale quadro. Pertanto il ricorso è fondato atteso che l'interesse vantato dal delegato sindacale è di carattere superindividuale e spettante all'intera categoria interessata.

Il ricorrente ha, poi, presentato istanza di accesso al fine di tutelare la propria posizione; pertanto l'accesso in forma comparativa ai chiesti documenti ha lo scopo di verificare eventuali disparità di trattamento e, dunque, azionare diritti patrimoniali. Ciò fatte salve le eventuali limitazioni disposte dalla legge o da regolamenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Accesso di Organizzazione sindacale (trasferimento e aggregazione di personale)

(Roma, 28 ottobre 2014)

FATTO

L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato ..., in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente, ha chiesto, il 2 settembre 2014, di potere accedere ad ogni atto relativo ai procedimenti amministrativi a conclusione dei quali il Questore di ha disposto la movimentazione interna del personale (trasferimento e aggregazione) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 e la data di presentazione del gravame.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. ricorrente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 25 settembre 2014, ha negato il chiesto accesso ribadendo il contenuto del provvedimento di diniego del 3 giugno 2014 e la decisione della Commissione dell'8 luglio 2014.

In effetti, il ricorrente aveva presentato una precedente istanza avente il medesimo oggetto della presente, diversamente motivata. Nell'odierna richiesta il legale rappresentante della O.S. ricorrente fornisce un'ampia prospettazione del quadro normativo e giurisprudenziale del diritto all'informazione preventiva e successiva alle OO.SS. e dei rapporti tra diritto all'informazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Avverso il provvedimento di diniego del 25 settembre 2014 il legale rappresentante della O.S. ricorrente ha adito la scrivente Commissione.

DIRITTO

L'interesse dichiarato dalla O.S. ricorrente è diretto ad acquisire documentazione per tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. stessa.

Il d.P.R. n. 164 del 2002, stabilisce che "l'informazione successiva riguarda i criteri generali circa, tra l'altro, l'attuazione della mobilitazione interna...l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico".

Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce, poi, che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all'informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di ratio. La richiesta di accesso "ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all'informazione". Infine, afferma il Consiglio di Stato la materia della mobilità è di interesse del sindacato e "quindi un interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi". (C.d.S. sez. III, n. 2559 del 2012).

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Nel caso di specie, premessa la legittimazione della O.S. ricorrente e tenuto altresì, conto che la stessa non è stata informata circa i criteri generali sulla mobilità, la Commissione ritiene il ricorso fondato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Accesso di Organizzazione Sindacale (a decreti emessi dal Sindaco per attribuzione di posizioni organizzative)

(Roma, 12 novembre 2014)

FATTO

Il signor ... , quale Segretario provinciale di Cosenza del Sindacato ..., in data 1.8.2014 chiedeva di poter accedere a 4 decreti emessi dal Sindaco del Comune di ..., concernenti l'attribuzione di posizioni organizzative.

Tale istanza era motivata con riferimento alle funzioni di rappresentanza e di tutela dei lavoratori svolte dalla predetta Organizzazione sindacale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor ..., nella suindicata qualità, in data 1.10.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione- ritenuta, preliminarmente, la propria competenza a pronunciarsi sul presente ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, giustificata dalla circostanza che non è

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

stato istituito il difensore civico della Regione Calabria e che occorre comunque assicurare al cittadino l'esperibilità di un rimedio giustiziale- reputa che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in considerazione del fatto che l'organizzazione sindacale ricorrente è legittimata dalla sua funzione di rappresentanza e tutela dei lavoratori ad accedere agli atti richiesti in quanto incidente sulle posizioni organizzative dei dipendenti del Comune di, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Accesso di Organizzazione Sindacale (riorganizzazione e movimentazione del personale)

(Roma, 12 novembre 2014)

FATTO

L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato ... , in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente ha chiesto di potere accedere ad ogni documento del procedimento concluso con il provvedimento dell'11 settembre 2014, n. 651, ivi compreso il testo del d.m. 16 marzo 1989 e degli stralci della legge n. 190 del 2012 presi in considerazione al fine dell'adozione dl detto provvedimento.

Chiarisce il ricorrente nell'istanza che il provvedimento in questione riguarda la riorganizzazione della struttura e la movimentazione del personale e che la materia della mobilità riguarda il sistema delle relazioni sindacali essendo previsto un obbligo di informativa periodico sui criteri adottati.

L'amministrazione resistente ha risposto al ricorrente senza, tuttavia, fare riferimento ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego tacito il ricorrente ha adito la Commissione.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che il citato decreto ministeriale non esiste nelle banche dati.

DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di rappresentante sindacale, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti alla base del provvedimento di mobilità del personale, anche ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Accesso di Organizzazione Sindacale (accesso a registrazione effettuata tramite i-pad)

(Roma, 19 dicembre 2014)

FATTO

Il Sig. ..., assistente capo del corpo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di ... (AL), nella qualità di rappresentante dirigente sindacale dell'Organizzazione Sindacale ..., espone quanto segue.

In data 16 settembre u.s. presso la casa di Reclusione di si è tenuta una riunione cui hanno preso parte alcune organizzazioni sindacali, tra le quali quella facente capo all'odierno ricorrente, e la direzione dell'istituto, avente il seguente ordine del giorno: 1) Disamina generale della situazione dell'Istituto; 2) Illustrazione attività formativa locale in tema di sorveglianza dinamica; 3) Varie ed eventuali.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Prima dell'inizio della seduta il Direttore dell'Istituto resistente avvisava i presenti che avrebbe registrato l'incontro per il tramite del proprio i-pad.

Concluso l'incontro ed una volta presa visione del verbale della riunione, il Sig. realizzava che nel corpo di esso processo verbale non figurava alcuna delle osservazioni formulate dal medesimo in ordine alla situazione generale dell'Istituto.

Pertanto, al fine di rendere conto agli iscritti all'O.S. dal rappresentata nel corso della menzionata riunione, lo stesso in data 20 settembre 2014 chiedeva l'accesso alla copia della registrazione dell'incontro. Espone sempre il ricorrente di non avere avuto riscontro alla predetta istanza, tanto da indurre il richiedente a riformularla in data 20 ottobre 2014. Successivamente, in data 13 novembre (trasmesso a mezzo posta elettronica il successivo 21 novembre) veniva dato riscontro alla domanda ostensiva, negando il chiesto accesso in considerazione del fatto che la registrazione era stata effettuata su dispositivo di proprietà personale del Direttore della casa di reclusione e come tale era da intendersi non accessibile. Nella comunicazione del 13 novembre 2014, parte resistente fa anche riferimento, allegandola, ad una nota del 30 settembre in cui venivano esposte le ragioni del diniego, richiamate *per relationem* nella nota del 13 novembre u.s.

Contro tale ultima determinazione il ha presentato in data 28 novembre ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 dicembre è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale, tuttavia, parte resistente si limita ad una mera esposizione dei fatti sottostanti il ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. nella qualità di cui alle premesse in fatto si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre esaminare il profilo della ricevibilità del gravame, atteso che in atti figura la nota del 30 settembre con la quale l'amministrazione penitenziaria ha originariamente negato il chiesto accesso. Essa, come detto, è stata allegata anche alla successiva comunicazione del 13 novembre u.s. e da essa si evince che la nota del 30 settembre è stata trasmessa all'O.S. odierna ricorrente a mezzo posta elettronica alla segreteria provinciale nonché alla segreteria regionale dell'OSAPP.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Il ricorrente precisa al riguardo di non aver letto la posta elettronica per un lungo periodo e di non aver avuto pertanto contezza del diniego opposto e datato 30 settembre, come dimostra anche il sollecito datato 20 ottobre 2014 che effettivamente non avrebbe avuto significato qualora il ricorrente avesse preso atto del rifiuto opposto dall'amministrazione resistente.

Sul punto la Commissione ritiene che il ricorrente possa essere rimesso in termini e che il gravame oggi in decisione sia da ritenere ricevibile, anche in ragione della circostanza che il diniego del 30 settembre è stato trasmesso tramite casella di posta elettronica non certificata e pertanto non vi è certezza legale sulla sua effettiva ricezione da parte del destinatario.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come osservato anche dal Provveditorato regionale del Piemonte e della Val d'Aosta del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria *medio tempore* investita della vicenda, la registrazione benché effettuata con dispositivo personale del Direttore dell'istituto resistente, costituisce documento amministrativo secondo l'ampia accezione fornita dall'art. 22 della legge n. 241/1990; inoltre, occorre tenere conto che tale registrazione è stata comunque effettuata nel corso di attività di servizio e dunque costituisce documento accessibile.

Pertanto, stante la sussistenza di un chiaro interesse endoprocedimentale dell'odierna ricorrente, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.
